Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

Anno 164° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 19 febbraio 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - P.AZZA GIUSEPPE VERDI 10 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. **1930.**

Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza della Amministrazione dei lavori pubblici e l'allegato bando concorso vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 8. — VILLA

Norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

Concorsi

Art. 1.

Le norme del presente regolamento si applicano quando l'Amministrazione dei lavori pubblici, per la progettazione delle opere pubbliche di sua competenza, ritenga di bandire un pubblico concorso.

Art. 2.

I concorsi possono bandirsi per:
a) progetti preliminari;
b) progetti di massima.

Art. 3.

I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per loro natura consentono varie possibilità d'impostazione. In tali concorsi i concorrenti sono chiamati a presentare idee e proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.

Art. 4.

I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito.

I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare una esatta comprensione delle caratteristiche principali dell'opera, corredandoli di una relazione e di un preventivo sommario.

E' di regola escluso lo studio di particolari.

Art. 5.

Per la soluzione di problemi di carattere eccezionale o particolare e di rilevante importanza possono bandirsi concorsi da svolgersi in due gradi.

Il concorso di primo grado ha lo scopo di selezionare i progetti ed ammettere al concorso di secondo grado, senza alcuna graduatoria, ai sensi del successivo art. 28, i progetti giudicati idonei.

I concorsi in due gradi possono effettuarsi soltanto se previsti dal bando.

CAPO II
Esecuzione delle opere

Art. 6.

L'Amministrazione dei lavori pubblici, col pagamento del premio, acquista la proprietà del progetto vincitore.

L'incarico della redazione del progetto esecutivo, quando la Amministrazione decida di dare esecuzione all'opera, è affidato al vincitore del concorso.

Qualora si ritenga necessaria la consulenza tecnica e artistica di un professionista, in collaborazione con gli organi tecnici della Amministrazione, per l'esecuzione dell'opera, quelle ed altre eventuali incombenze accessorie, sono affidate al vincitore del concorso.

Qualora l'Amministrazione ritenga di nominare un direttore dei lavori estraneo al personale dell'Amministrazione stessa, è preferito per questo compito il vincitore del concorso.

Art. 7.

Per il pagamento degli onorari al professionista incaricato della progettazione esecutiva, della consulenza, della direzione dei lavori e di altre incombenze, è stipulata apposita convenzione in conformità alla tariffa professionale ed ai regolamenti vigenti alla data del conferimento dello incarico.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'onorario è determinato come se si trattasse di un solo professionista.

TITOLO II
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

CAPO I
Bandi Elaborati

Art. 8.

Il bando di concorso deve di regola contenere:

a) l'indicazione dell'opera e l'importo presunto;

b) l'indicazione del tipo di concorso ai sensi dell'art. 2 ed eventualmente dell'art. 5;

c) i requisiti e i documenti necessari per l'ammissione al concorso;

d) le prescrizioni e le cautele per garantire l'anonimato dei concorrenti;

e) le prescrizioni particolari e i dati necessari all'impostazione del progetto;

f) l'indicazione dell'Ufficio autorizzato a fornire gli allegati illustrativi del concorso;

g) l'elenco degli elaborati richiesti;

h) il giorno e l'ora assegnati per il recapito degli elaborati;

i) il preciso indirizzo per detto recapito;

l) la somma assegnata per i premi e per gli eventuali rimborsi di spese.

Art. 9.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e copia di esso deve essere contemporaneamente inviata agli ordini e alle competenti Associazioni professionali.

L'Amministrazione cura, inoltre, di dare al bando la massima possibile diffusione con qualsiasi altro mezzo.

Art. 10.

Ai concorsi per progetti possono partecipare i liberi professionisti iscritti negli albi professionali.

Art. 11.

Qualora al concorso partecipino più concorrenti riuniti in gruppo, uno di essi deve assumere la rappresentanza dell'intero gruppo, nei rapporti con l'Amministrazione banditrice del concorso.

Art. 12.

A chiunque ne faccia richiesta saranno inviati gli eventuali allegati illustrativi del bando di concorso (relazioni, planimetrie, disegni, dati etc.) dietro semplice rimborso di spese.

Non possono essere forniti altri elementi e chiarimenti integrativi oltre quelli indicati nel bando.

Art. 13.

Gli elaborati di progetto debbono essere redatti secondo le dimensioni e le scale indicate nel bando ed uniformati nei riguardi della grafia, e del montaggio secondo le indicazioni del bando stesso.

Nei casi in cui risulti conveniente il confronto di spesa fra i vari progetti, è richiesta la presentazione del computo metrico estimativo, da redigersi in base ad un elenco dei prezzi unitari fornito dall'Amministrazione.

In nessun caso sono ammessi sviluppi o elaborati non richiesti nel bando.

Art. 14.

Gli elaborati non devono essere firmati dai concorrenti, ma devono essere contraddistinti con un contrassegno o motto.

I nomi, cognomi e indirizzi dei concorrenti sono scritti su di un foglio chiuso in una busta sigillata contenente pure il certificato d'iscrizione nell'albo professionale di ogni concorrente nonchè la eventuale delega richiesta per i concorrenti in gruppo.

La busta sigillata deve essere distinta esternamente con lo stesso contrassegno apposto sugli elaborati.

Fino alla definitiva approvazione della graduatoria dei progetti premiati o dell'assegnazione di rimborsi spese, è conservata la segretezza di tutti i concorrenti e soltanto successivamente si procederà all'apertura delle buste, contenenti i nominativi e i documenti prescritti.

Le buste relative ai progetti non premiati nè compensati devono rimanere intatte.

Art. 15.

Per l'elaborazione del progetto è accordato un termine proporzionato all'importanza dell'opera e alle difficoltà di ordine concettuale o pratico relative alle progettazioni.

Tale termine decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I progetti che pervengono dopo la scadenza del termine sono trattenuti a disposizione degli autori, fino a 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dei risultati del bando di concorso. Decorso tale termine l'Amministrazione non risponde dei progetti non ritirati.

Art. 16.

L'Amministrazione può prorogare i termini solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il migliore esito del concorso.

Il provvedimento di proroga è pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, con un congruo anticipo e comunque deve essere pubblicato prima che sia decorsa la metà del tempo originariamente stabilito dal bando per la presentazione degli elaborati.

Art. 17.

Gli elaborati di progetto devono pervenire franchi di porto, racchiusi in uno o più involucri sigillati, nel giorno ed entro l'ora di scadenza stabilita e al preciso recapito indicati nel bando di concorso.

Art. 18.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati, ne rilascia regolare ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora della ricezione e redige una relazione delle operazioni svolte, alla scadenza del termine di consegna.

Gli elaborati presentati dai concorrenti devono essere consegnati alla Commissione giudicatrice nel loro involucro originario ed intatto.

Art. 19.

Le spese necessarie allo svolgimento del concorso sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 20.

I progetti, eccettuato quello vincitore, possono essere ritirati, a cura e spese degli autori, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna.

CAPO II
Commissione giudicatrice

Art. 21.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici è nominata la Commissione giudicatrice; che è costituita dal presidente e da un numero pari di membri. Essa è composta in prevalenza di tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici con eventuale partecipazione di docenti universitari nonchè di liberi professionisti designati dagli ordini professionali.

Fanno altresì parte della detta Commissione tecnici di altre Amministrazioni, qualora trattasi di lavori che le riguardano.

Art. 22.

Ai membri della Commissione giudicatrice spettano i compensi e i rimborsi di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni.

CAPO III
Esame dei progetti

Art. 23.

La Commissione fissa i criteri di valutazione di progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.

Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della Commissione.

Art. 24.

In base ai giudizi espressi, la Commissione forma la graduatoria di merito.

Non è ammessa l'assegnazione ex aequo del primo posto in graduatoria e di massima non devono classificarsi progetti in numero eccedente quello dei premi.

Di massima non possono essere assegnati premi ex æquo neppure per i posti successivi al primo. Ove eccezionalmente si ritenga di classificare ex æquo al secondo posto un dato numero di progetti, è diviso fra i detti ex æquo il cumulo di tanti premi successivi a partire dal secondo per quanti sono i progetti classificati ex æquo.

CAPO IV
Premi e riconoscimenti

Art. 25.

La Commissione, stabilita la graduatoria di merito, propone la assegnazione dei premi secondo la graduatoria stessa ed eventuali rimborsi spese, tutti della stessa entità, gli altri progetti ritenuti meritevoli.

Art. 26.

Ove il concorso si concluda senza graduatoria di merito e senza vincitore, per mancanza di progetti idonei, la Commissione può proporre, oltre alla erogazione di una somma per rimborsi spese, anche l'assegnazione di una quota del monte premi, fino alla metà del suo ammontare, da dividersi in parte uguali, fra i progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento.

Art. 27.

La Commissione può ammettere in graduatoria ed anche dichiarare vincitore un progetto, il quale prospetti soluzioni di grande originalità ed eccezionale interesse, con qualche variante dei dati proposti nel bando di concorso, purchè tale variante sia conciliabile con la pratica attuazione dell'opera.

Art. 28.

La Commissione, al termine del concorso di primo grado, esprime il suo motivato giudizio sui progetti presentati e redige, senza stabilire una graduatoria, un elenco di progetti da ammettere al concorso di secondo grado, formulando i suggerimenti ritenuti opportuni.

Il concorso di secondo grado, riservato ai soli progetti ammessi, si svolge secondo le norme del concorso di un solo grado.

L'ammissione al concorso di secondo grado e la data di presentazione degli elaborati, nonchè ogni altra norma, sono comunicate ai concorrenti ammessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 29.

Il presidente, nel rimettere all'Amministrazione banditrice gli atti del concorso, trasmette la relazione della Commissione, con le proposte di assegnazione dei premi e rimborsi spese.

CAPO V
Esposizione dei progetti

Art. 30.

E' in facoltà dell'Amministrazione effettuare un'esposizione pubblica dei progetti.

Visto: *Il Ministro per i lavori pubblici*
SULLO

BANDO DI CONCORSO

1) *Oggetto del concorso.*

L'Amministrazione . . . . bandisce un concorso fra . . . . regolarmente iscritti agli albi professionali per un progetto:

preliminare
di massima

relativo all'oggetto suindicato.

Il concorso si svolgerà in due gradi (1).

2) *Dati fondamentali del progetto e suo importo presunto di spesa.*

3) *Prescrizioni e indicazioni particolari.*

4) *Allegati illustrativi del concorso.*

Presso . . . . potranno essere richiesti da chiunque i seguenti allegati illustrativi del concorso.

a) . . . .
b) . . . .
etc.

Detti allegati potranno anche essere inviati in plico raccomandato a carico del richiedente dietro semplice rimborso della spesa di lire . . . .

L'Amministrazione banditrice del concorso non assume peraltro alcun impegno circa la puntualità del recapito e declina ogni responsabilità conseguente.

5) *Osservanza di leggi e regolamenti.*

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti:

6) *Elaborati richiesti.*

a) relazione illustrativa con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) . . . .
2) . . . .

etc.;

b) disegni eseguiti a semplice contorno (racchiusi in cartelle; fissati su cartone o compensato; montati su telaio);

1) nella scala . . . . . (tavola delle dimensioni di cm. ... x cm. ...);

2) nella scala . . . . . (tavola delle dimensioni di cm. ... x cm. ...);

. . . . etc.;

c) Eventuale computo metrico estimativo, da redigersi in base all'elenco dei prezzi unitari fornito dall'Amministrazione.

Non è data facoltà ai concorrenti di presentare elaborati diversi o in aggiunta a quelli prescritti.

7) *Concorrenti in gruppo.*

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica e i requisiti richiesti dal presente bando.

---

(1) da depennare in caso contrario.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'Amministrazione banditrice del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

8) *Anonimato degli elaborati.*

Gli elaborati di progetto non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma saranno contrassegnati con . . . . (motto, numero, etc.).

I nomi, cognomi e indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti su un foglio da mettere in busta chiusa e sigillata, contraddistinta dallo stesso contrassegno degli elaborati.

Il contrassegno sarà ripetuto sul foglio interno contenente le generalità dei concorrenti.

Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato di iscrizione all'albo dei professionisti, nonchè la delega, nel caso di concorrenti in gruppo, di cui al punto precedente.

Sulla busta, oltre al contrassegno, sarà ripetuto l'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando.

Le sole buste dei concorrenti premiati o ritenuti meritevoli di rimborso spese, saranno aperte dopo che le decisioni della Commissione sull'assegnazione dei premi o dei rimborsi saranno state approvate dall'Amministrazione banditrice del concorso.

Gli elaborati non premiati e quelli per i quali non sia stato disposto il rimborso spese resteranno anonimi.

9) *Termini di recapito degli elaborati.*

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in un qualsiasi involucro sigillato, col medesimo contrassegno esterno degli elaborati, dovrà effettuarsi non oltre l'ora del giorno . . . . . . alla stanza situata . . . . . nell'edificio sito in . . . .

Non sarà ammessa nessuna tolleranza nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in esame.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta, con indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

10) I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione così costituita:

. . . . Presidente
. . . . Membri (1)

11) *Premi.*

L'ammontare dei premi sarà complessivamente di lire . . . . di cui:

Lire . . . . . . per il 1° premio al vincitore del concorso;
Lire . . . . . . per il 2° premio al 2° classificato;
Lire . . . . . . per il 3° premio al 3° classificato.

Il primo premio verrà assegnato al vincitore del concorso e non potrà ripartirsi ex aequo fra due o più progetti.

Di massima, non verranno assegnati premi ex aequo neppure per i posti successivi al primo; ove tale assegnazione sia ritenuta necessaria dalla Commissione, verranno cumulati i premi successivi corrispondenti al numero dei progetti classificati ex aequo e quindi la somma risultante divisa in parti uguali.

La Commissione potrà anche non assegnare tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un corrispondente numero di progetti idonei.

E' inoltre a disposizione della Commissione la somma di Lire . . . . . per eventuali rimborsi di spesa a progetti meritevoli.

12) *Riconoscimenti di merito.*

Ove il concorso si concluda senza graduatoria di merito e senza vincitore, per mancanza di progetti idonei, la Commissione può proporre, oltre alla erogazione di una somma per rimborsi spese, anche l'assegnazione di una quota del monte premi, fino alla metà del suo ammontare, da dividersi in parti uguali, fra i progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento.

(1) Numeri pari, scelti in prevalenza tra i tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonchè tra i professionisti designati dagli Organi e dalle Associazioni di categoria.

13) *Esecuzione dell'opera*

L'Amministrazione dei lavori pubblici si riserva la facoltà di dare esecuzione al progetto, per cui viene bandito il concorso, restando il progetto primo classificato di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso di esecuzione dell'opera sarà affidata al vincitore del concorso la redazione del progetto esecutivo nonchè la eventuale ulteriore prestazione professionale in corso d'opera.

Il progetto esecutivo sarà redatto secondo le direttive della Amministrazione, la quale potrà richiedere che vengano introdotte modifiche o perfezionamenti, senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre quello stabilito per la redazione del progetto esecutivo.

14) *Convenzione.*

Per la redazione del progetto esecutivo e per l'affidamento degli altri compiti professionali previsti dal presente bando, sarà stipulata col professionista incaricato apposita convenzione.

I compensi (compresi quelli relativi al progetto di massima e preventivo sommario) verranno computati in conformità della tariffa professionale e dei regolamenti vigenti alla data di conferimento dell'incarico osservando, per le opere del Ministero dei lavori pubblici, il vigente disciplinare-tipo.

Nel caso di vincitori riuniti in gruppo, l'Amministrazione stipulerà la convenzione col solo professionista delegato dagli altri professionisti del gruppo stesso, ai sensi del precedente punto 7) del presente bando ed i compensi saranno quelli spettanti a detto professionista, restando l'Amministrazione estranea agli accordi stabiliti dai concorrenti fra di loro.

La metà dell'importo del premio corrisposto sarà considerato quale anticipazione sull'onorario spettante e, pertanto, detratta dalle competenze professionali.

15) *Esposizione.*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la esposizione dei progetti.

16) *Restituzione dei progetti.*

Tutti i progetti, eccetto quello vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna.

17) *Obblighi dei concorrenti.*

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente o di ogni gruppo di concorrenti, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando, nonchè di quelle stabilite dal regolamento.

Visto: *Il Ministro per i lavori pubblici*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **1931**.

Revoche delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Castelbelforte, Curtatone e Roverbella della provincia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota 6 novembre 1962, n. 4249, con la quale il medico provinciale di Mantova trasmette la proposta e relativa documentazione per la revoca delle dichiarazioni di zone malariche per i comuni di Castelbelforte, Curtatone (compresa la parte di territorio ceduta al comune di Mantova) e Roverbella, di quella Provincia;

Visto l'articolo 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'articolo 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i regi decreti con i quali furono, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei sopraddetti Comuni e precisamente: 25 agosto 1902, n. 393, di Curtatone (che ha poi ceduto parte del proprio territorio al comune di Mantova) e Roverbella; 1° febbraio 1903, n. 30, di Castelbelforte della provincia di Mantova;

Considerato che la dichiarazione di zona di endemia malaria per il comune di Gonzaga è stata revocata con regio decreto 28 giugno 1923, n. 1928;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Castelbelforte, Curtatone (compresa la parte di territorio ceduta al comune di Mantova e Roverbella, della provincia di Mantova, sono revocate.

Per effetto del presente decreto, la provincia di Mantova, nella sua attuale circoscrizione territoriale, non ha più Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1962

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1932.

Ripartizione per l'anno accademico 1962-63, di duecentoquaranta posti di assistente di ruolo riservati per concorso agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349 e l'art. 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente la nomina del personale assistente straordinario;

Veduto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, relativo alla riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistenti di ruolo presso cui prestino servizio assistenti straodinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Veduto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con cui vengono istituiti seicento posti di assistente di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, relativo alla ripartizione di trecentosettantacinque posti di assistente di ruolo, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Considerato che il numero degli assistenti straordinari come sopra indicati è superiore al numero dei posti da assegnare e che si è reso, pertanto, necessario, ai fini della ripartizione di tali posti procedere alla formulazione di una graduatoria sulla base degli anni di servizio dei singoli aspiranti;

Veduta la graduatoria di cui è fatto cenno sopra e che si acclude al presente decreto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I duecentoquaranta posti di assistente di ruolo da assegnare agli assistenti straordinari in possesso dei requisiti prescritti, in applicazione dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono ripartiti come segue:

Università di Bari:

Facoltà di Lettere e filosofia:
cattedra di Lingua e letteratura tedesca
Facoltà di Medicina e chirurgia:
cattedra di Anatomia chirurgica e corso di operazione . . . .
cattedra di Anatomia umana normale .
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . .
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni . . . .
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . . .
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:
cattedra di Botanica . . . .
Facoltà di Farmacia:
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica . . . .

Università di Bologna:

Facoltà di Lettere e filosofia:
cattedra di Lingua e letteratura latina .
cattedra di Filosofia teoretica . . . .
Facoltà di Magistero:
cattedra di Pedagogia . . . .
Facoltà di Medicina e chirurgia:
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . .
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica . . . .
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:
cattedra di Geometria analitica . . . .
Facoltà di Farmacia:
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica . . . .
Facoltà di Ingegneria:
cattedra di Meccanica superiore . . . .
cattedra di Macchine . . . .
cattedra di Elettrotecnica . . . . . .
cattedra di Architettura tecnica . . .
Facoltà di Agraria:
cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee . . . .

Università di Cagliari:

Facoltà di Magistero:
cattedra di Storia della filosofia . . . .
Facoltà di Medicina e chirurgia:
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica . . . .
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . .
Facoltà di Farmacia:
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica . . . .

Università di Catania:

Facoltà di Medicina e chirurgia:
cattedra di Farmacologia . . . . . .
cattedra di Patologia generale . . . .

	Numero dei posti
Università di Ferrara:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	2
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Geologia	1
Università di Firenze:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Diritto costituzionale	1
Facoltà di Magistero:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	5
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Clinica ortopedica	2
cattedra di Clinica oculistica	2
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Semeiotica medica	3
cattedra di Urologia	1
Facoltà di Architettura:	
cattedra di Elementi costruttivi	2
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1
Università di Genova:	
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Storia economica	1
cattedra di Tecnica industriale e commerciale	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
cattedra di Lingua e letteratura tedesca	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	3
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	4
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	2
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Fisica generale	1
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Architettura e composizione architettonica	1
cattedra di Costruzioni navali mercantili	1
cattedra di Topografia	1
cattedra di Tecnica urbanistica	1
cattedra di Storia e stili dell'architettura	1

	Numero dei posti
Università di Messina:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Diritto processuale penale	1
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
Facoltà di Magistero:	
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
cattedra di Filologia romanza	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	2
cattedra di microbiologia	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
cattedra di Zoognostica	1
Università di Milano:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Farmacologia	3
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	2
cattedra di Patologia speciale medica e metodologica clinica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Zoologia	1
Facoltà di Agraria:	
cattedra di Entomologia agraria	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
cattedra di Ostetricia e ginecologia veterinaria	1
Università di Modena:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologica clinica	1
cattedra di clinica pediatrica	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1

	Numero dei posti
Università di Napoli:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Lingua tedesca	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese .	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Medicina del lavoro	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Semeiotica medica	2
cattedra di Clinica ortopedica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Matematica complementare .	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
cattedra di Patologia speciale e clinica chirurgica	1
Università di Padova:	
Facoltà di Lettere e filosofia:	
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
cattedra di Psicologia	1
cattedra di Lingua e letteratura latina .	1
Facoltà di Magistero:	
cattedra di Psicologia	1
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica .	1
cattedra di Anatomia umana normale . .	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Fisica sperimentale	1
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Costruzioni industriali . . .	1
cattedra di Geotecnica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni . .	1
Università di Palermo:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Economia politica	1
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Politica economica e finanziaria	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato .	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
cattedra di Lingua e letteratura tedesca .	1
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
cattedra di Paletnologia	1
Facoltà di Magistero:	
cattedra di Etnologia	1
cattedra di Storia della filosofia	1
cattedra di Lingua e letteratura spagnola	1

	Numero dei posti
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica .	1
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Anatomia chirurgica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Analisi algebrica	1
Università di Parma:	
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Merceologia	1
Università di Pavia:	
Facoltà di Scienze politiche:	
cattedra di Economia politica	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Perugia:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Igiene	1
Università di Pisa:	
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Matematica finanziaria ed attuariale	1
cattedra di Diritto commerciale	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
cattedra di Lingua e letteratura italiana .	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Neurochirurgia	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Clinica oculistica	3
cattedra di Clinica dermosifilopatica . .	1
cattedra di Idrologia medica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	2
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	2
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Architettura e composizione architettonica	1
cattedra di Tecnica urbanistica	1
cattedra di Costruzioni di macchine . .	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
cattadra di Patologia generale ed anatomia patologica veterinaria	1
Università di Roma:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Diritto romano	1
cattedra di Diritto industriale	1
cattedra di Procedura penale	1

	Numero dei posti
Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali:	
cattedra di Statistica economica	1
cattedra di Sociologica	1
Facoltà di Scienze politiche:	
cattedra di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici	1
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Merceologia	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
Facoltà di Magistero:	
cattedra di Storia	1
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Patologia generale	1
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Macchine elettriche	1
cattedra di Trasporti 1ª	1
cattedra di Fisica tecnica	1
Facoltà di Architettura:	
cattedra di Composizione architettonica	1
cattedra di Urbanistica	1
cattedra di Elementi di composizione	1
cattedra di Estimo ed esercitazioni professionali	1
Università di Sassari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Tisiologia	1
Università di Siena:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
cattedra di Clinica pediatrica	2
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Torino:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
cattedra di Storia delle dottrine politiche	1
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Merceologia	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
cattedra di Letteratura cristiana antica	1
cattedra di Storia medioevale	1
Facoltà di Magistero:	
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	5
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	3
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	4
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di Fisica superiore	1
cattedra di Istituzioni di fisica matematica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Trieste:	
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Tecnica industriale e commerciale	1
Facoltà di Farmacia:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti	1
cattedra di Architettura navale	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Scienza delle costruzioni	2
Facoltà di Architettura:	
cattedra di Composizione architettonica	1
Politecnico di Torino:	
Facoltà di Ingegneria:	
cattedra di Comunicazioni elettriche	1
Istituto universitario di Economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
Facoltà di Economia e commercio:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
Istituto universitario Navale di Napoli:	
Facoltà di Economia marittima:	
cattedra di Merceologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 4. — VILLA

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità		
				a.	m.	gg.
Roma	Architettura	Estimo ed eserc. professionale	Boselli Vittorio	23	4	—
Trieste	Economia e Commercio	Tecnica industr. e commerciale	Arich Gigliola	18	11	—
Modena	Medicina e Chirurgia	Clinica malattie nerv. e mentali	Conti Domenico	17	10	—
Palermo	Lettere e Filosofia	Lingua e lett. tedesca	Prinzivalli Lidia	13	11	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Monaci Marcello	12	7	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Nocentini Piero	12	—	—
Torino	Magistero	Lingua e lett. francese	Giacomelli Marcella nata Deslex	11	11	—
Napoli	Lettere e Filosofia	Lingua e lett. inglese	Franck Thomas	11	—	—
Messina	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Pennisi Antonio	10	6	15
Messina	Medicina e Chirurgia	Microbiologia	Spadaro Franco	10	1	—
Cagliari	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Sprovieri Luigi	10	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Neurochirurgia	Tusini Giorgio	10	—	—
Messina	Medicina e Chirurgia	Clinica chirur. generale	Cutrona Elio	9	11	—
Trieste	Ingegneria	Tecnica ed econ. dei trasporti	Pellis Paolo	9	11	—
Siena	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Bertelli Guido	9	8	—
Napoli	Medicina Veterinaria	Patologia spec. e clin. chirurgica	Mastronardi Michele	9	5	29
Cagliari	Magistero	Storia della filosofia	Struglia Giuseppe	8	11	—
Roma	Medicina e Chirurgia	Patologia gen.	Barbarossa Carlo	8	10	28
Messina	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Falsetti Leopoldo	8	3	11
Milano	Medicina e Chirurgia	Farmacologia	Martini Luciano	8	—	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. med. e metod. clin.	Tizianello Alberto	8	—	—
Palermo	Economia e Commercio	Politica economica	Jannitto Giuseppe	7	11	15
Bologna	Agraria	Agronomia gen. e colt. erb.	Aguzzi Giovanni	7	10	—
Napoli Navale	Economia marittima	Merceologia	Amato Pasquale	7	10	—
Padova	Ingegneria	Costruzioni industriali	Andriolo Stagno Paolo	7	10	—
Parma	Economia e Commercio	Merceologia	Marenghi Ines	7	10	—
Pisa	Lettere e Filosofia	Lingua e lett. italiana	Distante Carmelo	7	10	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Fava Evasio	7	10	—
Bari	Medicina e Chirurgia	Anatomia chirurg. e corso d'operaz.	Silvestri Edmondo	7	9	—
Bologna	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Zanetti Serse	7	9	—
Ferrara	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Farinelli Alberto	7	9	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica dermosifilopatica	Panti Alessandro	7	9	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Indelli Guido	7	9	—
Milano	Scienze	Zoologia	Pajetta Emma	7	9	—
Milano Politecnico	Ingegneria	Scienza delle costruzioni	Giussani Paolo	7	9	—
Napoli	Medicina e Chirurgia	Medicina del lavoro	Rossi Luciano	7	9	—
Perugia	Medicina e Chirurgia	Clinica Pediatrica	Berardi Gianfranco	7	9	—
Torino	Economia e Commercio	Merceologia	Pilleri Rosanna	7	9	—
Padova	Medicina e Chirurgia	Clinica ortopedica	Tomatis Giuseppe	7	8	15
Palermo	Medicina e Chirurgia	Clinica otorinolaringoiatrica	Speciale Antonino	7	8	15
Roma	Scienze Statistiche	Statistica economica	Talamo Mario	7	8	15
Ferrara	Medicina e Chirurgia	Patalogia generale	Ventrelli Isabella	7	8	—
Napoli	Scienze	Matematica complementare	Morelli Aldo	7	8	—
Bologna	Ingegneria	Meccanica superiore	Goldoni Gino	7	7	—
Genova	Ingegneria	Architettura e compos. architet.	Grossi Bianchi Luciano	7	7	—
Pisa	Ingegneria	Architettura e compos. architet.	Vannucchi Gianfranco	7	7	—
Pisa	Ingegneria	Tecnica urbanistica	Bortoli Michele	7	7	—
Cagliari	Farmacia	Chimica farmaceutica e tossicologica	Mascia Carlo	7	6	—

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità a.	m.	gg.
Genova	Scienze	Fisica generale	Boato M. Emilia nata Vallauri	7	6	—
Pavia	Medicina e Chirurgia	Clinica ostetrica	Bergamaschi Piero	7	6	—
Pisa	Ingegneria	Costruzione macchine	Gaddi Bruno	7	6	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Fisiologia umana	Sacchi Massimo	7	5	—
Napoli	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. chirurgica	Caracò Antonino	7	5	—
Palermo	Medicina e Chirurgia	Fisiologia	Quatrini Ugo	7	5	—
Roma	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Rizzo Paolo	7	5	—
Catania	Medicina e Chirurgia	Farmacologia	Di Maggio Ciaceri Giovanni	7	4	—
Ferrara	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Tuniolo Maria	7	4	—
Messina	Medicina e Chirurgia	Clinica malattie nervose e mentali	Starapoli Domenico	7	4	—
Messina	Magistero	Lingua e lett. latina	Novarese Orazio	7	4	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. chirurgica	Masenti Ettore	7	4	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Radiologia	Passeri Alberto	7	3	—
Messina	Medicina veterinaria	Zoognostica	Currò Francesco	7	3	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Borello Carlo	7	3	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Ramoino Lodovico	7	2	—
Genova	Economia e Commercio	Storia economica	Feloni Giuseppe	7	2	—
Roma	Ingegneria	Trasporti I	Greco Gilberto	7	2	—
Bologna	Magistero	Pedagogia	Alberti Placido	7	—	15
Bari	Medicina e Chirurgia	Anatomia umana normale	Caretto Lucio	7	—	—
Bari	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurgica	Piccinno Adolfo	7	—	—
Bari	Medicina e Chirurgia	Medicina legale e delle assicurazioni	Ambrosi Luigi	7	—	—
Bari	Medicina e Chirurgia	Patologia chirurgica	D'Abbicco Vito	7	—	—
Bologna	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Todesco Marisa	7	—	—
Bologna	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Martinello Marcello	7	—	—
Bologna	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Rimondini Carlo	7	—	—
Bologna	Ingegneria	Macchine	Negri di Montenegro Giorgio	7	—	—
Bologna	Ingegneria	Elettrotecnica	Troili Rinaldo	7	—	—
Bologna	Lettere e Filosofia	Lingua e lett. latina	Calboli Gualtiero	7	—	—
Bologna	Lettere e Filosofia	Filosofia teoretica	Manferdini Dina	7	—	—
Bologna	Farmacia	Chimica farmaceutica e tossicologica	Nobile Luciano	7	—	—
Catania	Medicina e Chirurgia	Patologia generale	Bruccheri Antonio	7	—	—
Ferrara	Scienze	Fisica sperimentale	De Candia Emma nata Didero	7	—	—
Ferrara	Scienze	Geologia	Garavello Ada Maria	7	—	—
Bologna	Ingegneria	Architettura tecnica	Lugli Leonardo	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Belisario Candida	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica ortopedica	Caruso Michele	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Del Buono Gilberto	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Lampis Raffaele	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Modigliani Umberto	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Moggi Luigi	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. medica	Morandi Giorgio	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Salvini Lino	7	—	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Clinica ortopedica	Travaglini Florenzo	7	—	—
Firenze	Giurisprudenza	Diritto costituzionale	Romano Alberto	7	—	—
Firenze	Architettura	Elementi costruttivi	Pilati Danilo	7	—	—
Firenze	Architettura	Elementi archit. e rilievi monum.	Conti Bruno	7	—	—
Firenze	Magistero	Lingua e lett. inglese	Celli Aldo	7	—	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Guffanti Alessandro	7	—	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Mosci Lamberto	7	—	—

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità		
				a.	m.	gg.
Genova	Medicina e Chirurgia	Clinica ortopedica	Chiappara Pietro	7	—	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. chirurgica	Noli Giovanni	7	—	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. med. e metod. clin.	Barisone Dario	7	—	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. med. e metod. clin.	Pannacciulli Ivo	7	—	—
Genova	Ingegneria	Costruzioni navali e mercantili	Marsich Sergio	7	—	—
Genova	Ingegneria	Topografia	Chiesa Renato	7	—	—
Genova	Ingegneria	Tecnica urbanistica	Forno Giuliano	7	—	—
Genova	Economia e Commercio	Tecnica industriale e commerciale	Borzino Armando	7	—	—
Genova	Lettere e Filosofia	Lingua e lett. tedesca	Marsem Elena	7	—	—
Messina	Economia e Commercio	Tecnica bancaria e professionale	Pavia Letterio	7	—	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Farmacologia	Pegile Antonio	7	—	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Farmacologia	Palma Valentino		—	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Casellato Luciano	7	—	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Lambertini Carlo	7	—	—
Milano	Medicina veterinaria	Ostetricia e ginecologia veterinaria	Nava Gian Armando	7	—	—
Milano	Agraria	Entomologia agraria	Bolchi Graziella	7	—	—
Modena	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. chirurgica	Prati Pier Luigi	7	—	—
Modena	Medicina e Chirurgia	Patologia spec. medica	Gobbi Franco	7	—	—
Napoli	Giurisprudenza	Lingua tedesca	Schulte Massimo	7	—	—
Napoli	Medicina e Chirurgia	Medicina legale e delle assicurazioni	Paolella Alfredo	7	—	—
Napoli	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Benvenuto Giuseppe	7	—	—
Napoli	Medicina e Chirurgia	Clinica ortopedica	Boccia Luigi	7	—	—
Napoli	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Cicala Pasquale	7	—	—
Padova	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Fregnan Ettore	7	—	—
Padova	Medicina e Chirurgia	Radiologia	Piazza Giovanni	7	—	—
Padova	Giurisprudenza	Diritto del lavoro	D'Antonio Adriana	7	—	—
Padova	Lettere e Filosofia	Storia dell'arte medioevale	Lorenzoni Giovanni	7	—	—
Padova	Lettere e Filosofia	Psicologia	Ongaro Francesca	7	—	—
Padova	Lettere e Filosofia	Lingua e lett. latina	Bernardi Perini Giorgio	7	—	—
Palermo	Giurisprudenza	Economia politica	La Rosa Gioacchino	7	—	—
Pavia	Medicina e Chirurgia	Clinica medica	Casirola Giuseppe	7	—	—
Pavia	Scienze Politiche	Economia politica	Meda Giancarlo	7	—	—
Perugia	Medicina e Chirurgia	Igiene	Scassellati Sforzolini Giuseppina	7	—	—
Pisa	Economia e Commercio	Matematica finanziaria e attuariale	Del Chiaro Piero	7	—	—
Pisa	Economia e Commercio	Diritto commerciale	Mazzocchi Pierluigi	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Bartalena Renzo	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Malattie nervose e mentali	Giannini Aldo	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Patologia speciale medica	Pallone Ettore	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Andreani Domenico	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Guzzinati Giancarlo	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica oculistica	Capalbi Stefano	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica dermosifilopatica	Martini Paolo	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Idrologia medica	Bombelli Romeo	7	—	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Anatomia e istologia patologica	Mian Eneo	7	—	—
Roma	Ingegneria	Macchine elettriche	Tonello Giuliano	7	—	—
Roma	Scienze politiche	Storia istituz. Paesi afro-asiatici	Pastorelli Pietro	7	—	—
Roma	Giurisprudenza	Diritto romano	Longo Giovanni	7	—	—
Roma	Magistero	Storia	Ferrara Giovanni	7	—	—

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità a.	m.	gg.
Roma	Architettura	Composizione architettonica	Marinucci Guido	7	—	—
Sassari	Medicina e Chirurgia	Tisiologia	Fumagalli Gisberto	7	—	—
Siena	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurgica generale	Parma Antonio	7	—	—
Siena	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Vedovini Flavio	7	—	—
Siena	Medicina e Chirurgia	Clinica otorinolaringoiatrica	Sensini Isaia	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Perazzo Edgardo	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Fontana Aldo	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Badellino Fausto	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica dermosifilopatica	Bonu Giovanni	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Vitelli Adriano	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Molinatti Gianmichele	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica ortopedica	Fares Giancarlo	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica ostetrica	Davitti Luigi	7	—	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Farmacologia	Molinengo Luigi	7	—	—
Torino	Giurisprudenza	Storia delle dottrine politiche	Ghibaudi Silvia nata Rota	7	—	—
Torino	Lettere e Filosofia	Letteratura cristiana antica	Corsini Eugenio	7	—	—
Torino	Lettere e Filosofia	Storia medievale	Nada A. Maria nata Patrone	7	—	—
Torino Politecnico	Ingegneria	Comunicazioni elettriche	Biey Domenico	7	—	—
Trieste	Ingegneria	Architettura navale	Marchi Vittorio	7	—	—
Trieste	Farmacia	Chimica farmaceutica e tossicologica	Ulian Francesco	7	—	—
Venezia	Economia e Commercio	Matematica finanziaria	Marchesini Guido	7	—	—
Roma	Magistero	Lingua e lett. italiana	Prisco Bianca	6	11	15
Messina	Magistero	Filologia romanza	Morabito Pasquale	6	11	—
Messina	Giurisprudenza	Diritto precessuale penale	Fulci Luigi	6	11	—
Roma	Giurisprudenza	Diritto industriale	Bonasi Bonucci Edoardo	6	11	—
Torino	Medicina veterinaria	Zootecnica generale	Maletto Silvano	6	11	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Bianchetti Luigi	6	11	—
Torino	Scienze	Fisica superiore	Vigone Maria	6	11	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	De Marzo Vito	6	10	15
Palermo	Medicina e Chirurgia	Anatomia chirurgica	Di Chiara Angelo	6	10	15
Torino	Scienze	Istituzione di fisica matematica	Bussetti Giovanni	6	10	15
Bari	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Margiotta Francesco	6	10	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Branzi Giancarlo	6	10	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Chiarini Paolo	6	10	—
Firenze	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Neri Serneri Gian Gastone	6	10	—
Modena	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Colombo Gian Piera	6	10	—
Modena	Scienze	Chimica generale	Prandini Rosanna	6	10	—
Padova	Ingegneria	Scienza delle costruzioni	D'Eredità Roberto	6	10	—
Padova	Magistero	Psicologia	Passi Dolores nata Tognazzo	6	10	—
Palermo	Economia e Commercio	Istituzione di diritto privato	Bavetta Giuseppe	6	10	—
Palermo	Magistero	Etnologia	Carollo Vincenzo	6	10	—
Palermo	Magistero	Storia della filosofia	Sciortino Anna	6	10	—
Palermo	Magistero	Lingua e lett. Spagnola	Vaccaro Anna Maria	6	10	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Panichi Silvano	6	10	—
Siena	Medicina e Chirurgia	Clinica pediatrica	Bardelli Nevio	6	10	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Gavosto Felice	6	10	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Anatomia e istologia patologica	Bonucci Anna nata De Matteis	6	9	15
Roma	Lettere e Filosofia	Storia dell'arte medievale	Pratesi Cochetti Lorenza	6	9	15

Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità		
				a.	m.	gg.
Bologna	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Farruggia Francesco	6	9	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Binda Beniamino	6	9	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Anatomia e istologia patologica	Masini Battistina	6	9	—
Roma	Architettura	Urbanistica	Valori Michele	6	9	—
Palermo	Lettere e Filosofia	Storia dell'arte medievale	Paolini Maria Grazia	6	8	19
Palermo	Scienze	Analisi algebrica	Lorefice Maria Fiorella	6	8	19
Milano Politecnico	Architettura	Composizione architettonica	Longoni Franco	6	8	2
Ferrara	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Fersini Carmelo	6	8	—
Firenze	Architettura	Elementi costruttivi	Chiostri Frido	6	8	—
Modena	Medicina e Chirurgia	Clinica odontoiatrica	Vanelli Giampaolo	6	8	—
Padova	Medicina e Chirurgia	Clinica otorinolaringoiatrica	Megighian Davide	6	8	—
Padova	Scienze	Fisica sperimentale	Andreoli A. Maria nata Bianchi	6	8	—
Pisa	Medicina Veterinaria	Patologia generale e anatomia pat. veterinaria	Emdin Ruben	6	8	—
Bari	Lettere e Filosofia	Lingua e letteratura tedesca	Rosemberg Wolfango	6	7	21
Torino	Medicina e Chirurgia	Malattie nervose e mentali	Baggiore Piero	6	7	20
Messina	Medicina e Chirurgia	Radiologia	Caminiti Edoardo	6	7	15
Padova	Ingegneria	Geotecnica	Mateotti Giuseppe	6	7	15
Palermo	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Martelli Marcello	6	7	15
Genova	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Bianchini Alda nata Aroldi	6	7	—
Roma	Architettura	Elementi di composizione	Lambertucci Alfredo	6	7	—
Bologna	Scienze	Geometria analitica	Martini Giulia	6	6	15
Siena	Medicina e Chirurgia	Patologia speciale chirurgica	Galluzzi Walter	6	6	15
Cagliari	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Mereu Giovanni	6	6	—
Cagliari	Medicina e Chirurgia	Clinica medica generale	Missardi Giampaolo	6	6	
Milano	Medicina e Chirurgia	Clinica chirurg. generale	Ferraboschi Paolino	6	6	—
Milano	Medicina e Chirurgia	Patologia speciale medica	Cavalca Luciano	6	6	—
Pisa	Medicina e Chirurgia	Clinica medica	Pardelli Giancarlo	6	6	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica ostetrica	Chiaudano Giuseppe	6	6	—
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica ostetrica	Gaffuri Sergio	6	6	
Torino	Medicina e Chirurgia	Clinica ostetrica e ginecologica	Terzi Igino	6	6	—
Roma	Economia e Commercio	Merceologia	Usai Corazzi Luigia	6	5	21
Genova	Ingegneria	Storia e stili architettura	Innocenti Marcello	6	5	—
Palermo	Lettere e Filosofia	Paleontologia	Riccobono Silvana	6	5	—
Roma	Medicina e Chirurgia	Semeiotica medica	Raymondi Giorgio	6	5	—
Torino	Magistero	Lingua e letteratura italiana	Gasca Queirazza Giuliana	6	5	—
Messina	Medicina e Chirurgia	Patologia speciale medica	Princi Pasquale	6	4	15
Firenze	Medicina e Chirurgia	Urologia	Bongi Giorgio	6	4	—
Genova	Medicina e Chirurgia	Patologia speciale chirurgica e prop. clin.	Mattioli Francesco	6	4	—
Roma	Medicina e Chirurgia	Patologia speciale chirurgica	Baglioni Alberto	6	4	—
Roma	Ingegneria	Fisica tecnica	Serra Lerchenthal Maria	6	4	—
Roma	Giurisprudenza	Procedura penale	Carulli Nicola	6	4	—
Milano Politecnico	Ingegneria	Scienza delle costruzioni	Ghiselli Angelo	6	3	27
Roma	Scienze statistiche demografiche	Sociologia	Sannibale Aristodemo	6	3	21
Bari	Farmacia	Chimica farmaceutica	Lupoli Giuseppe	6	3	4
Bari	Scienze	Botanica	Armenise Vittoria	6	3	—
Padova	Medicina e Chirurgia	Anatomia umana normale	Ricci Renzo	6	3	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1933.

Ripartizione di trecentocinquantatre posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1962-63.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con cui sono stati istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario

Considerato che, ai sensi dell'art 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, il 40 % dei posti istituiti con il citato articolo 51 sono riservati agli assistenti straordinari;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione dei rimanenti posti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Trecentocinquantatre dei trecentosessanta posti di assistente ordinario istituiti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ripartiti come appresso:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
cattedre di Diritto internazionale	1
Università di Bologna:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Statistica	1
Università di Camerino:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
cattedra di Diritto penale	1
Università di Catania:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
cattedra di Storia delle dottrine politiche	1
Università di Firenze:	
cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Macerata:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
Università di Messina:	
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Milano:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Diritto pubblico romano	1
Università di Palermo:	
cattedra di Diritto commerciale	1
cattedra di Diritto costituzionale	1
Università di Perugia:	
cattedra di diritto penale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Roma:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
cattedra di Diritto costituzionale	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Sassari:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Siena:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
Università di Torino:	
cattedra di Procedura penale	1

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

	Numero dei posti
Università di Padova:	
cattedra di Politica economica e finanziaria	1
Università di Pavia:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Perugia:	
cattedra di Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale	1
Università di Roma:	
cattedra di Statistica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

	Numero dei posti
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di statistica	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
Università di Bologna:	
cattedra di Geografia economica	1
cattedra di Statistica (per la Scuola di Statistica)	1
Università di Catania:	
cattedra di Politica economica e finanziaria	1
Università di Firenze:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
cattedra di Statistica (per la Scuola di Statistica)	1
Università di Genova:	
cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Messina:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Tecnica delle ricerche di mercato	1
Università di Napoli:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
cattedra di Geografia economica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Parma:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
Università di Pisa:	
cattedra di Tecnica industriale e commerciale	1
cattedra di Lingua e letteratura tedesca	1

	Numero dei posti
Università di Roma	
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Torino	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Trieste	
cattedra di Economia politica	1
Istituto Universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Istituto Universitario Navale di Napoli	
cattedra di Diritto della navigazione (Facoltà di Economia marittima)	1

Facoltà di Lettere e filosofia

Università di Bari	
cattedra di Paleografia e diplomatica	1
cattedra di Storia e della filosofia	1
Università di Bologna	
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
cattedra di Filosofia teoretica	1
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
cattedra di Filosofia morale	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
Università di Catania	
cattedra di Glottologia	1
cattedra di Filosofia teoretica	1
Università di Genova	
cattedra di Storia moderna	1
cattedra di Letteratura italiana	1
cattedra di Filosofia teoretica	1
Università di Messina	
cattedra di Glottologia	1
Università di Milano	
cattedra di Psicologia	1
Università di Napoli:	
cattedra di Lingua e letteratura spagnola	1
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
Università di Padova	
cattedra di Letteratura italiana	1
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Università di Palermo:	
cattedra di Storia medioevale	1
Università di Perugia	
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
cattedra di Filosofia teoretica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Storia moderna	1
Università di Roma:	
cattedra di Letteratura italiana	1
cattedra di Storia medioevale II	1

	Numero dei posti
Istituto Universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere:	
cattedra di Lingua e letteratura russa	1
Istituto Universitario Orientale di Napoli:	
cattedra di Sloveno (lettore)	1
cattedra di Arabo (lettore)	1

Facoltà di Magistero

Università di Bari:	
cattedra di Filosofia	1
Università di Bologna:	
cattedra di Lingua e letteratura tedesca	1
Università di Firenze:	
cattedra di Storia	1
Università di Padova:	
cattedra di Storia della filosofia	1
Università di Roma	
cattedra di Pedagogia	1
Università di Trieste	
cattedra di Geografia	1

Facoltà di Medicina e chirurgia

Università di Bari:	
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Radiologia	1
Università di Bologna	
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	2
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Cagliari	
cattedra di Microbiologia	1
cattedra di Puericoltura	1
Università di Catania:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Igiene	1
cattedra di Clinica malattie nervose e mentali	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica (per assistente anestesista)	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Università di Firenze:	
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Genova:	
cattedra di Microbiologia . .	1
cattedra di Chimica biologica . . .	1

	Numero dei posti
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Igiene	1
Università di Messina:	
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Igiene	1
cattedra di Malattie infettive	1
cattedra di Microbiologia	1
Università di Milano:	
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Fisiologia umana II	1
cattedra di Urologia	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Psichiatria	1
Università di Modena:	
cattedra di Igiene	1
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
cattedra di Tisiologia	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Semeiotica chirurgica	1
Università di Padova:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Neurochirurgia	1
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Patologia generale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Igiene	1
cattedra di Medicina del lavoro	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Parma:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Medicinale legale e delle assicurazioni	1
Università di Pavia:	
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Medicina del lavoro	1
Università di Perugia:	
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Radiologia	1

	Numero dei posti
Università di Pisa:	
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Microbiologia	1
Università di Roma:	
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Igiene	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Fisiologia umana II	1
cattedra di Genetica medica	1
cattedra di Urologia	1
Università di Sassari:	
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
Università di Siena:	
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Torino:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Genetica medica	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Università di Bari:	
cattedra di Algebra	1
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Geologia	1
cattedra di Fisica terrestre	1
Università di Bologna:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Geometria	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Strutturistica chimica	1
Università di Camerino:	
cattedra di Anatomia umana	1
cattedra di Istituzioni di matematiche	1
Università di Catania:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Calcoli numerici e grafici	1
cattedra di Fisica	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Chimica industriale	1

	Numero dei posti
Università di Ferrara:	
cattedra di Fisica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Chimica analitica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Zoologia	1
Università di Genova	
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Matematica	1
Università di Messina:	
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Milano:	
cattedra di Fisica teorica	1
cattedra di Fisica matematica	1
cattedra di Giacimenti minerari	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Università di Modena:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Botanica	1
cattedra di Chimica analitica	1
Università di Napoli	
cattedra di Geografia fisica	1
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Padova	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Geochimica	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Zoologia	1
Università di Palermo	
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Botanica	1
Università di Parma:	
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Botanica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Analisi matematica I	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Perugia	
cattedra di Botanica	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Idrobiologia e pescicoltura	1
Università di Pisa:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Chimica industriale	1
Università di Roma:	
cattedra di Astrofisica	1
cattedra di Astronomia	1
cattedra di Anatomia comparata	1

	Numero dei posti
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Geochimica	1
Università di Sassari:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Matematica	1
Università di Torino:	
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Trieste	
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Zoologia	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di Navigazione e magnetismo navale (per la Facoltà di scienze nautiche)	1
Scuola normale superiore di Pisa:	
cattedra di Matematica (per la classe di Scienze)	1

FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

Università di Bologna:	
cattedra di Chimica organica	1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Genova:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Messina:	
cattedra di Biochimica applicata	1
Università di Napoli	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Roma:	
cattedra di Chimica farmaceutica applicata	1
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
cattedra di Costruzioni strade, ferrovie ed aeroporti	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine e macchine	1
cattedra di Elettrotecnica	1
cattedra di Architettura tecnica II	1
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Geometria	1
Università di Bologna:	
cattedra di Misure elettriche	1
cattedra di Controlli automatici	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Costruzioni di macchine	1
cattedra di Macchine utensili	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Coltivazioni di idrocarburi	1
cattedra di Giacimenti minerari	1

	Numero dei posti
cattedra di Architettura e composizione architettonica	1
Università di Genova:	
cattedra di Tecnica delle costruzioni . .	1
cattedra di Misure elettriche	1
cattedra di Costruzioni navali	1
Università di Napoli:	
cattedra di Idraulica . . .	1
cattedra di Costruzioni metalliche . .	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine	1
cattedra di Architettura tecnica	1
cattedra di Elettrotecnica (per il Centro di calcolo elettronico)	1
cattedra di Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti	1
cattedra di Aerodinamica	1
Università di Padova:	
cattedra di Meccanica delle vibrazioni . .	1
cattedra di Fisica tecnica .	1
cattedra di Tecnica della circolazione stradale .	1
cattedra di Teoria e sviluppo dei processi chimici	1
cattedra di Costruzioni idrauliche .	1
cattedra di Misure elettriche . . .	1
Università di Palermo:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Geometria analitica .	1
cattedra di Disegno di macchine .	1
cattedra di Misure elettriche .	1
Università di Pisa:	
cattedra di Meccanica razionale .	1
cattedra di Scienza delle costruzioni I .	1
cattedra di Misure elettroniche . . .	1
Università di Roma:	
cattedra di Geometria I .	2
cattedra di Geometria II .	1
cattedra di Elettronica applicata II .	1
cattedra di Reti per telecomunicazioni	1
cattedra di Microonde .	1
Università di Trieste:	
cattedra di Tecnica delle costruzioni . .	1
cattedra di Elettronica applicata . .	1
cattedra di Impianti speciali idraulici . .	1
Politecnico di Milano	
cattedra di Tecnica delle costruzioni .	1
cattedra di Disegno di macchine . .	1
cattedra di Analisi matematica I . .	1
cattedra di Fisica tecnica . .	1
cattedra di Macchine . . .	1
Politecnico di Torino.	
cattedra di Analisi matematica . .	1
cattedra di Geometria . . .	1
cattedra di Meccanica razionale . . .	1
cattedra di Elettrotecnica I . . .	1
cattedra di Radiotecnica .	1
Scuola di ingegneria aeronautica di Roma:	
cattedra di Costruzioni aeronautiche . .	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Università di Napoli:	
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1
cattedra di Urbanistica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Disegno dal vero	1
Università di Roma:	
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti I .	1
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti II . . .	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Analisi matematica e geometria analitica	1
cattedra di Elementi di composizione	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Analisi matematica e geometria analitica	1
cattedra di Applicazioni di geometria descrittiva .	1
Istituto universitario di architettura di Venezia:	
cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione . .	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Bari:	
cattedra di Entomologia agraria	1
cattedra di Miglioramento genetico delle piante agrarie . . .	1
cattedra di Idraulica agraria	1
Università di Bologna:	
cattedra di Coltivazioni arboree	1
cattedra di Entomologia agraria	1
Università di Catania:	
cattedra di Chimica agraria .	1
cattedra di Topografia e costruzioni rurali	1
Università di Firenze:	
cattedra di Meccanica agraria	1
Università di Napoli:	
cattedra di Botanica generale .	1
cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Università di Padova:	
cattedra di Selvicoltura	1
Università di Palermo:	
cattedra di Microbiologia agraria e tecnica	1
Università di Perugia.	
cattedra di Coltivazioni arboree	1
Università di Pisa:	
cattedra di Orticoltura e floricoltura . .	1
cattedra di Economia e politica agraria .	1
Università di Sassari:	
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Torino:	
cattedra di Zootecnica generale	1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Messina:	
cattedra di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica . .	1

	Numero dei posti
Università di Milano:	
cattedra di Ispezioni degli alimenti di origine animale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Patologia generale ed anatomia patologica	1
cattedra di Anatomia animali domestici con istologia ed embriologia	1
cattedra di Botanica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Patologia generale ed anatomia patologica .	1
Università di Pisa:	
cattedra di Parassitologia	1
Università di Sassari:	
cattedra di Patologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1934.

Approvazione delle integrazioni e modifiche apportate agli articoli 4 e 6 dello statuto della Fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro », con sede in Roma.

N. 1934. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, sono state apportate integrazioni e modifiche agli articoli 4 e 6 dello statuto della Fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1935.

Erezione in ente morale della Pia Associazione delle Signore visitatrici degli infermi poveri a domicilio, con sede in Cremona.

N. 1935. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia Associazione delle signore visitatrici degli infermi poveri a domicilio, con sede in Cremona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1936.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nicola Maria Campolieti », con sede in Termoli (Campobasso).

N. 1936. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Nicola Maria Campolieti », con sede in Termoli (Campobasso), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1937.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Sodalizio degli Abruzzesi - San Camillo de Lellis », con sede in Roma.

N. 1937. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Sodalizio degli Abruzzesi San Camillo de Lellis », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1938.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato.

N. 1938. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare un legato disposto dal defunto sig. Puccetti Mario, con testamento olografo dell'8 settembre 1959 depositato e pubblicato per atto a rogito notaio Raffaello Vannucchi, residente in Viareggio, in data 24 ottobre 1960, n. 12729 di repertorio e al n. 7011 di fascicolo, consistente nella nuda proprietà di una casa sita in Viareggio, piazza Viani n. 5.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1939.

Autorizzazione all'Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1939. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Piombino (Livorno), consistente in un appezzamento di terreno, in Piombino, di mq. 297,25 del periziato valore di L. 1.500.000, da destinare a sede di centro trasfusionale della Sezione comunale dell'A.V.I.S. di Piombino.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 46. — VILLA

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 66.
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art. 2.

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 67.
Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il « Fondo nazionale per il soccorso invernale ».

Dalla stessa data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria destinato all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza è aumentato della somma di lire 5 miliardi.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, sono istituiti due appositi capitoli nella parte ordinaria — Rubrica Enti vigilati — per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lire 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000.

I contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti come segue:

in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce rossa italiana;

in ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici, ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verrà corrisposto in una unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli precedenti si provvede con i proventi dei tributi previsti nei successivi articoli e che avranno decorrenza dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio previste rispettivamente dagli articoli 45 e 49 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni sono aumentate del 100 per cento.

E' istituita un'addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento sulle tasse di lotteria, di cui al comma precedente.

La somma complessiva da riscuotersi per tassa di lotteria e relativa addizionale deve essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

Tale arrotondamento è da imputarsi in ogni caso all'addizionale.

Art. 6.

Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco è dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato.

Detto diritto è altresì dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente della Società Italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali.

Il diritto addizionale non è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori non è dovuto alcun compenso per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale di cui al presente articolo.

Art. 7.

Sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, indicati dai numeri 3 e 5 della tabella *A* annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 e per i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella *A* è istituita, a favore dello Stato, l'addizionale del 6 per cento.

Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

Restano ferme le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici è dovuto, per ciascun biglietto, il diritto addizionale di lire 200, a favore dello Stato.

Il diritto è dovuto anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Art. 9.

L'addizionale ed il diritto addizionale, di cui agli articoli 7 e 8 verranno accertati, liquidati e riscossi sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, senza diritto ad alcun compenso.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

Art. 10.

Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti rispettivamente la tassa di lotteria e i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale e del diritto addizionale di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

Art 11.

Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 7 e 9 e del diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, in relazione all'articolo 4 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — FOLCHI — BOSCO — TAVIANI — JERVOLINO — TREMELLONI — MATTARELLA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Approvazione dell'atto 28 marzo 1961 relativo alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Fossano-Mondovì.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 12 luglio 1882, n. 930 (Serie III), con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto 30 giugno 1882 per la concessione di costruzione e di esercizio della ferrovia Fossano-Mondovì-Ceva;

Visto il regio decreto 9 novembre 1885, n. 3616, con il quale la concessione è stata limitata al tronco Fossano-Mondovì;

Visto l'atto 28 marzo 1961, n. 704 di repertorio, stipulato tra i delegati dei Ministri per i trasporti, per il tesoro e per le finanze ed i legali rappresentanti del concessionario Consorzio della ferrovia economica Fossano-Mondovì-Villanova e della subconcessionaria ditta Ellena, Manassero e Turbiglio per la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Fossano-Mondovì;

Visto il parere del Consiglio di Stato, n. 229-60, del 16 marzo 1960;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 28 marzo 1961, n. 704 di repertorio, relativo alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Fossano-Mondovì.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1961
Registro n. 84, foglio n. 145. — BONOMI

(895)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Sostituzione del vice-segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, concernente la ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, registrato

alla Corte dei conti il 27 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1962, n. 46;

Considerato che il dott. Gennaro Forlenza, vice-segretario della Commissione centrale sopra indicata è stato destinato ad altri incarichi;

Ritenuto opportuno, in conseguenza, di provvedere alla sostituzione del dott. Gennaro Forlenza con il dott. Orazio Scarpone;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Orazio Scarpone è nominato vice-segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio in sostituzione del dott. Gennaro Forlenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1963
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 227. — BARONE

(844)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1962.

Revoca del decreto ministeriale 20 giugno 1949 che trasferiva il comune di Mogoro dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Ales per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Oristano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1949, registro n. 11 Finanze, foglio n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 10 settembre 1949, con cui il comune di Mogoro è stato trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Ales per essere aggregato ai corrispondenti Uffici di Oristano;

Considerato che, per effetto dell'istituzione di un pubblico servizio automobilistico Mogoro-Ales, sono venute a cessare le difficoltà di accesso dei contribuenti di Mogoro agli Uffici finanziari di Ales, difficoltà che determinarono il citato trasferimento del comune di Mogoro dalla circoscrizione di Ales a quella di Oristano;

Che, in base alla nuova situazione creatasi, si ritiene opportuno restituire il comune di Mogoro nella circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Ales, revocando il decreto ministeriale 20 giugno 1949 soprarichiamato;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 20 giugno 1949, con cui il comune di Mogoro è stato trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Ales per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Oristano.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 6. — BAIOCCHI

(740)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1962.

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni n. 543/B del 14 settembre 1960 del commissario straordinario e n. 639/B del 24 luglio 1961 della Giunta municipale del comune di Brindisi;

Vista la decisione 3 agosto 1961, n. 37082/4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Brindisi, con la quale si approva la deliberazione della Giunta municipale di Brindisi riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 670 milioni per la costruzioen di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Brindisi un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato e approvato, a firma degli architetti Aymonino dott. Carlo e Lenci dott. Sergio, il comune di Brindisi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 670.000.000 (seicentosettantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Brindisi un contributo straordinario da prelevare sulle somme annue stanziate nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 42.650.000 (quarantaduemilionicinquantamila) annue e per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente e irrevocabilmente al 30 giugno alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Brindisi, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1963
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 39. — GALLUCCI

(743)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1962.

Ripartizione fra le varie Provincie della somma di lire 600 milioni riservata a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 13 ottobre 1962, per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dei contributi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti di produzione 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1962, registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 85, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione in applicazione di quanto previsto dallo art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1962, entro il limite massimo di L. 600 milioni;

Considerata la necessità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, di stabilire le Provincie che possono essere ammesse a fruire del contributo di cui trattasi e di ripartire fra le Provincie medesime la innanzi detta somma di L. 600 milioni;

Decreta:

Le sotto elencate Provincie sono ammesse a fruire del contributo di cui alle premesse per la quota massima a fianco di ciascuna indicata:

Provincia	Quota
Alessandria	26.000.000
Asti	40.000.000
Cuneo	5.800.000
Novara	3.200.000
Torino	2.800.000
Bergamo	900.000
Brescia	1.300.000
Mantova	7.000.000
Pavia	13.500.000
Sondrio	300.000
Bolzano	11.000.000
Trento	22.000.000
Padova	12.000.000
Rovigo	500.000
Treviso	34.000.000
Udine	7.800.000
Venezia	20.000.000
Verona	30.000.000
Vicenza	16.000.000
Gorizia	300.000
Bologna	3.000.000
Ferrara	1.000.000
Forlì	11.500.000
Modena	35.500.000
Parma	1.000.000
Piacenza	1.000.000
Ravenna	27.500.000
Reggio Emilia	36.000.000
Arezzo	300.000
Firenze	400.000
Grosseto	1.400.000
Livorno	300.000
Pistoia	650.000
Siena	650.000
Ancona	1.100.000
Ascoli Piceno	3.300.000
Macerata	2.200.000
Pesaro	1.500.000
Perugia	1.500.000
Terni	1.300.000
Frosinone	500.000
Latina	5.500.000
Rieti	800.000
Roma	7.500.000
Viterbo	3.500.000
Chieti	5.000.000
L'Aquila	600.000
Teramo	600.000
Bari	28.500.000
Brindisi	23.000.000
Foggia	11.000.000
Lecce	41.000.000
Taranto	15.400.000
Matera	1.200.000
Potenza	2.300.000
Catanzaro	2.300.000
Reggio Calabria	500.000
Catania	400.000
Messina	400.000
Palermo	4.000.000
Trapani	32.000.000
Cagliari	20.000.000
Nuoro	2.500.000
Sassari	3.000.000
Altre provincie	3.000.000
Totale	600.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1963
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 356

(813)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade d'uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con l'esclusione — tra le altre — delle due strade:
n. 83 « di Montefabbri » lunga km. 11+300;
n. 13 « Sant'Angelo-Montefelcino-Isola del Piano » lunga km. 26+306
in quanto non ritenute in possesso dei requisiti di legge;
Considerato che con il successivo decreto ministeriale 15 dicembre 1960, vennero classificate provinciali alcune strade scorrenti in provincia di Pesaro tra cui la « Montefelcino-Isola del Piano »;
Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria espletata in base a nuovi elementi di giudizio è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 per la strada di Montefabbri ed anche per il tratto Sant'Angelo-Montefelcino della predetta strada n. 13;
Visto il voto 14 settembre 1962, n. 1688, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle strade « di Montefabbri » e « Sant'Angelo-Montefelcino »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade comprese nel piano generale di provincializzazione di cui alle premesse:
« di Montefabbri » km. 11+300;
« Sant'Angelo-Montefelcino » km. 15+306.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(745)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.
Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 4 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(811)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1963.
Determinazione dei criteri, durante l'anno 1963, per il rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; le leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, 20 dicembre 1961, n. 1311 e 27 luglio 1962, n. 1053:
Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio del nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1963 è subordinato all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.
Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi purchè distanti almeno Km. 2 per via normale dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta:
a) tutte le frazioni;
b) le località appartenenti a Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

L'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1959-60 e 1961-62. Per il rilascio dei nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato almeno del 10 % nel biennio 1961-62.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno Km. 2 dal cinema più vicino dello stesso tipo esistente nel capoluogo del Comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo: analogo criterio è applicato ove trattasi di località appartenenti a Comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato dalla frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1961.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Il numero dei posti assegnati ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

I nulla osta, di cui al comma precedente, devono essere attuati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche, nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno Km. 2, in linea d'aria, dal cinema più vicino dello stesso tipo.

Art. 4.

Per il rilascio di nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate risulti incrementato nel biennio 1961-62 di almeno il 25 % nei confronti del biennio 1959-60, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1961 e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno Km. 2 per via normale dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5.

Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 6.

Si può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangono aperte al pubblico non oltre le ore ventiquattro.

Art. 7.

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare il nulla osta:

a) per l'apertura di un nuovo cinema del tipo commerciale nei Comuni ove esiste un unico esercizio cinematografico di detto tipo, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla evoluzione della tecnica cinematografica o alla decorosa ricezione del pubblico, oppure risulti di insufficiente capacità ricettiva nei confronti delle esigenze cinematografiche della località o trascuri il miglioramento della programmazione;

b) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali destinati a teatro, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma sono adottati sentito il parere delle Organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film e degli esercenti sale cinematografiche.

Si può prescindere dalla valutazione del parere previsto nel comma precedente nell'ipotesi in cui non sia espresso entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo determina, in sede di rilascio del nulla-osta nei casi di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, i periodi da riservarsi, nel corso dell'anno, rispettivamente all'agibilità cinematografica ed all'agibilità teatrale.

Art. 8.

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio, o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, purchè di capienza non superiore agli 800 posti, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale e più decoroso per il pubblico, il relativo nulla osta può essere rilasciato, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 1, 2 e 4, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima:

a) del 50 %, se il cinema da rimodernare o da sostituire non abbia capienza superiore agli 800 posti, sia previsto l'allestimento di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali e l'iniziativa si riferisca a Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sprovvisti di teatri od a Comuni in cui teatri preesistenti siano stati distrutti da eventi bellici od abbiano comunque cessato l'attività per causa di forza maggiore;

b) del doppio, se il cinema da rimodernare o sostituire abbia capienza non superiore ai centocinquanta posti.

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti il trasferimento di esercizi cinematografici è consentito solo nell'ambito dello stesso quartiere o corrispondente ripartizione comunale, fatta salva, comunque, l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto.

Art. 9.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 5 febbraio 1963

Il Ministro: FOLCHI

(845)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1963.

Sostituzione di membro nel Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nella Puglia e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Vista la nota n. 2597, del 25 settembre 1962, con la quale l'Unione provinciale degli agricoltori propone che il rag. Nicola Santoro venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Golfiero Golfari, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Nicola Santoro è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Golfiero Golfari.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(843)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1963.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, col quale è stato delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) col quale è stato delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte del decreto stesso;

Visto il successivo decreto ministeriale 3 giugno 1960, n. 1894 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1960) con il quale, ad integrazione dell'articolo 2, lettera *A*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, è stato precisato che il comune di Perledo (provincia di Como) è anche compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta incluso nel perimetro dello stesso bacino il territorio del comune di Margno (provincia di Como), con il territorio del comune di Grandola che con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1957, n. 202 è stato staccato da quello di Margno e ricostituito in Comune autonomo;

Che il territorio del ricostituito comune di Grandola ricade anch'esso in parte entro il perimetro dello stesso bacino imbrifero montano;

Che, pertanto, è opportuno integrare, con l'indicazione del comune di Grandola, la lettera *A*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Como compresi in tutto o in parte entro il peri-

metro del bacino imbrifero montano anzidetto, ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto, inoltre, che dall'esame della citata corografia e dagli ulteriori accertamenti topografici eseguiti è risultato che i territori dei comuni di Pontida, di Villa d'Adda, di Carvico e di Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, presentano caratteristiche per essere inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Che, pertanto, occorre precisare che parte del territorio dei suddetti Comuni rientra nel perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, come delimitato nella corografia 1 : 100.000 che fa parte integrante del presente decreto;

Che, altresì, è da integrare la lettera *B*) dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068 sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Bergamo compresi in tutto o in parte nel perimetro dello stesso bacino imbrifero montano, ai sensi del secondo e quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Visti i rapporti 17 gennaio 1961, n. 1729; 12 marzo 1962, n. 450 e la nota 31 luglio 1962, n. 828 della Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 15 dicembre 1961, n. 2375;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) è precisato che il comune di Grandola (provincia di Como) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 2.

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *B*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, e della corografia annessa allo stesso decreto, è precisato che i comuni di Pontida, di Villa d'Adda, di Carvico e di Sotto il Monte in provincia di Bergamo, hanno i loro territori compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, come risulta dalla corografia 1:100.000 facente parte del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante rimane visibile presso il Ministero dei lavori pubblici Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 7 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

(842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guglielmo Michele Marsano, Console generale di Svezia a Venezia, con giurisdizione sulle provincie del Veneto, eccettuato Belluno, dell'Emilia-Romagna, eccettuata Ravenna e Forlì e sulle provincie del Trentino-Alto Adige.

(680)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Torsten Christian Bjorck, Console generale di Svezia a Milano, con giurisdizione sulle provincie d'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e del Veneto.

(681)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale « Determinazione, per il biennio 1963-64, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1963, a pag. 364, ultimo comma, penultima riga, ove è detto « ... alla data di entrata... » leggasi « . dalla data di entrata... ».

(937)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad accettare la donazione di una striscia di terreno sita in Pescia (Pistoia), nonchè di un contributo finanziario.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64426 l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dai signori Cecchi Ottavio, Andrea, Carlo in qualità di proprietari e Iacopetti Maria ved. Vecchi, in qualità di usufruttaria di una striscia di terreno sita in Pescia (Pistoia) del periziato valore di L. 100.000 a corpo della superficie complessiva di mq. 45, distinta in catasto in parte (mq. 37) sul foglio 87 del mappale 51 e per la restante parte (mq. 8) su porzione del mappale 324, confinante ad ovest con il giardino del fabbricato Opera nazionale maternità infanzia, a nord ed est con terreno di proprietà del dott. Carlo Bernardini e signora Melena Bernardini, a sud con via Sismondi; nonchè il contributo di L. 100.000, disposto dall'Amministrazione comunale di Pescia.

(754)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Conselice (Ravenna).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60027 del 4 febbraio 1963, l'Opera nazionale maternità infanzia è autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Conselice (Ravenna) di un terreno sito in Conselice « località Lombardina » del periziato valore di lire 1.860.000 della superficie di mq. 1867 circa, distinto in catasto alla partita n. 2659 foglio 49 mappale n. 157, confinante con la via comunale Risorgimento, con proprietà U.N.R.R.A.-Casa e con ragioni Ugolini-Bacchilega ed INA-Casa.

(755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,05	621,08	621,085	621,095	621,05	621,05	621,10	621 —	621,05	621,10
$ Can.	575,92	575,70	575,75	575,80	575 —	575,72	575,72	576 —	575,70	575,90
Fr. Sv.	143,64	143,64	143,63	143,6350	143,60	143,65	143,63	143,60	143,65	143,65
Kr. D.	89,89	89,90	89,94	89,91	89,90	89,90	89,9250	89,90	89,89	89,90
Kr. N.	86,92	86,92	86,93	86,94	86,98	86,92	86,9250	86,90	86,92	86,90
Kr. Sv.	119,83	119,83	119,80	119,83	119,75	119,83	119,82	119,75	119,83	199,85
Fol.	172,50	173,50	172,52	172,505	172,55	172,51	172,51	172,50	172,51	172,50
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,4705	12,4675	12,47	12,471	12,45	12,47	1247,50
Franco francese	126,75	126,75	126,73	126,76	126,78	126,75	126,65	126,75	126,75	126,75
Lst	1740,90	1740,95	1740,95	1740,95	1741,05	1740,70	1741,125	1740,70	1740,75	1741 —
Dm. occ.	155,19	155,20	155,21	155,20	155,20	155,22	155,20	155,15	155,24	155,20
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,046	24 —	24,04	24,04275	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,71

Media dei titoli del 18 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	117,20
Redimibile 3,50 % 1934	93,53
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1963

1 Dollaro USA	621,097
1 Dollaro canadese	575,76
1 Franco svizzero	143,632
1 Corona danese	89,917
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	119,825
1 Fiorino olandese	172,507
1 Franco belga	12,471
1 Franco francese	126,755
1 Lira sterlina	1741,037
1 Marco germanico	155,20
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1617, in data 9 febbraio 1963, i sigg. Tito Albites Coen e Roberto Tonon sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Genova.

(853)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1497/R/Gab., con cui al sig. Platter Pietro, nato a Caines il 15 maggio 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Platino;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 gennaio 1963 dal dott. Platino Ottone, figlio del predetto in atto residente a Merano in via Schaffer n. 30/B.;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12078/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1497/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Platino dott. Ottone, nato a Rifiano il 25 ottobre 1931 e della di lui moglie Waldner Ernesta, nata a Bolzano il 28 luglio 1931 in atto residenti a Merano in via Schaffer n. 30/B., viene ripristinato nella forma tedesca di Platter.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 febbraio 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei servizi speciali antincendi è attualmente disponibile un posto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, concernente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella dei 30.

Il limite massimo è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

Il detto limite massimo di età è, inoltre, elevato:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alla lettera *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro e entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 203, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 marzo 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale di cui all'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa alla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano: ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *b*) art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso dell'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 31 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione di pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 28 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva nell'atto in cui contrasse l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata della competente autorità.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'articolo 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale, in base al seguente programma:

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;
2. *a*) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
   b) Nozioni di storia letteraria italiana;
   c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
3. Prova pratica di dattilografia;
4. Nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia);
5. Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
6. Elementi di fisica;
7. Matematica elementare.

Le prove scritte vertono su una delle materie indicate ai numeri 1 e 2 (lettera *a*) e *b*) e sulla materia indicata al n. 7; la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove muniti di fotografia recante la firma, entrambe autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato aiutante aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi speciali antincendi. Esso dovrà assumere servizio nella sede in cui sarà destinato, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Registro n. 3 Interno, foglio n. 130.

(884)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.